



COMUNE DI SELARGIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

AREA 4

RISORSE UMANE

DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICI

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI
ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.04.2016 N. 50**

Approvato con deliberazione di G.C. n° _____ del _____

Articolo 1

OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito denominato "codice" e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere a cura del personale interno.
2. Nei casi di appalti misti l'incentivo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori, servizi e forniture per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata al riconoscimento del ruolo svolto dal personale interno dell'amministrazione del Comune di Selargius e alla sua valorizzazione.

Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica per la programmazione e l'esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, come definiti dall'articolo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.
3. Il presente Regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Sono esclusi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano una preventiva attività di progettazione e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo e inoltre tutti gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture che non vengono affidati tramite procedure concorsuali aventi base di gara.

Articolo 3

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA FUNZIONE TECNICA E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113 comma 1 del codice, l'Amministrazione Comunale destina un fondo risorse finanziarie per la funzione tecnica e l'innovazione in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura, come meglio dettagliato nel successivo art. 5 del presente regolamento.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al primo comma del presente articolo è ripartito per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti dal presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato, su programmazione della Giunta sentite le indicazioni delle Direzioni d'Area, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli studi scolastici superiori.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste all'interno del quadro economico del relativo progetto afferente lavori, servizi e forniture.
5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione dell'appalto si verificano dei ribassi.

Articolo 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono effettuati con provvedimento del Direttore d'Area dei servizi preposti alla struttura competente, garantendo, una puntuale rotazione del personale utilizzando anche personale di altre Aree, previa disponibilità manifestata dal diretto interessato e dal Direttore d'Area di riferimento. Sarà adottato apposito disciplinare.
2. In caso di modifica o revoca dell'incarico, previa attestazione da parte del Direttore d'Area, l'incentivo se dovuto, verrà riconosciuto in misura proporzionale all'attività espletata.
3. Lo stesso Direttore d'Area verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. La determinazione di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità in caso di appalto di servizi o forniture) nonché su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto nel caso di appalto di servizi o forniture) e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Articolo 5

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'Amministrazione Comunale destina un fondo risorse finanziarie per la funzione tecnica e l'innovazione applicando le percentuali come di seguito esposte, dell'importo posto a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura, in percentuale uguale sopra e sotto soglia.
 - Lavori: 2%
 - Servizi sino a 5 milioni di Euro: 2%; servizi di importo superiore ai 5 milioni di Euro: 1%
 - Forniture 1,2%

2. L'incentivo è poi ripartito tra le varie fasi secondo le percentuali di cui alla Tabella "A"

A	ATTIVITA' RUP (Area proponente)	35%	
A.1	Fase di progettazione	18%	
A.2	Fase di esecuzione	17%	
B	PROGRAMMAZIONE E VERIFICA PROGETTI	15%	
B.1	Programmazione della spesa	5%	
B.2	Valutazione del progetto	10%	
B.2.1	- preliminare		3%
B.2.2	- definitivo		3%
B.2.3	- esecutivo		4%
C	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA	20%	
C.1	Predisposizione procedure di gara	12%	
C.2	Verifica requisiti partecipanti	8%	
D	ESECUZIONE CONTRATTI E DIREZ. DELL'ESECUZIONE	20%	
D.1	Direzione dei lavori, Direzione dell'esecuzione	20%	
E	COLLAUDO	10%	
E.1	Attività di collaudo tecnico amministrativo, collaudo funzionale, collaudo statico, certificato di regolare esecuzione	10%	
TOTALE		100%	

Articolo 6

TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Direttore d'Area, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della stazione appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle

prestazioni.

Articolo 7

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le varianti in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016, danno diritto di percepire l'incentivo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo, quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Articolo 8

PENALITA'

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'incentivo può essere ridotto a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del medesimo decreto.
Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da una conforme applicazione del Codice, comporterà una riduzione dell'incentivo dovuto, con le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto, non giustificati da una conforme applicazione del Codice si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto: riduzione dell'incentivo pari al 5%;

- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto:
riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto:
riduzione dell'incentivo pari al 25%.
3. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico del progetto esecutivo, non giustificati da una conforme applicazione del Codice, si applicano le seguenti penali:
- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 25%.

Articolo 9

PAGAMENTO DEL COMPENSO E ACCONTI

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Direttore dell'Area preposto alla struttura competente, previa verifica e attestazione specificatamente contenuta nel decreto di liquidazione, dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il limite previsto dall'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ossia il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. In caso di incentivo da liquidare al Direttore dell'Area interessato, provvederà secondo le regole generali vigenti in caso di incompatibilità, eventualmente il sostituto Direttore d'Area individuato dal Sindaco o il Segretario Generale.
4. Nessun compenso potrà essere erogato prima della pubblicazione del bando di gara.
5. Non sono ammissibili forme di anticipazione dell'incentivo riguardanti prestazioni non svolte. Forme di corresponsione diluite nel tempo (esempio cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia

quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco temporale, sempre però in relazione all'attività effettivamente svolta.

Articolo 10

RELAZIONE PERIODICA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Con cadenza annuale e con riferimento all'anno immediatamente precedente, il competente Responsabile d'Area redige ed invia alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale una sintetica relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari, i risparmi riportati rispetto ad un'eventuale attività tecnica conferita a soggetti esterni.

Articolo 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente e le norme contenute nel regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 26 gennaio 2016, modificato con deliberazione di Giunta Comunale del 13 dicembre 2016.
2. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si rinvia al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed alle disposizioni vigenti in materia.
3. Qualora intervengano modifiche normative o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc., che incidono sulle disposizioni del presente Regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione, da intendersi comunque automaticamente adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.
4. Le nuove percentuali di cui all'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento si applicano con decorrenza immediata, come di seguito precisato:
 - Lavori: approvazione progetto esecutivo.
 - Servizi e forniture: determinazione a contrarre.

Articolo 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento ha immediata esecutività.